

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 25/09/2024

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 19/01/2021 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/05/2023. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 20/10/2023 per non aver ottenuto il pieno rimborso delle commissioni non maturate, si è rivolta all'Arbitro chiedendo *“il rimborso delle commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto, e pertanto di tutti i costi up front e recurring quantificabili in €1.333,67, o nella diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo”*.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, ha riferito che il finanziamento è stato estinto in un primo momento parzialmente, mediante una somma pari ad € 12.535,16 mediante TFR, e successivamente in via definitiva, con il versamento della somma di € 9.067,02 da parte del fondo pensione P***. In sede di estinzione anticipata l'intermediario ha rimborsato al cliente la somma di € 77,50 a titolo di commissioni di gestione non maturate e, in sede di riscontro al reclamo, ha offerto un ulteriore rimborso di € 125,00 a titolo di “commissioni di gestione”, senza tuttavia ricevere riscontro con l'indicazione delle coordinate bancarie per l'accredito. L'intermediario ha, in seguito, descritto il profilo commissionale del prestito in controversia, richiamando quando contenuto nel contratto e nel relativo modulo SECCI. In

breve, i “costi di incasso rate” e le commissioni di gestione” maturano nel corso del tempo e sono quindi rimborsabili, mentre le “commissioni di attivazione”, le “provvigioni per l'intermediario del credito” e l’”imposta di bollo” maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto e pertanto rimangono a carico del cliente. Con riferimento ai costi di intermediazione, l'intermediario solleva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dal momento che tale voce di costo è relativa al compenso per l'attività prestata dall'intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto. Con riferimento invece ai “costi assicurativi” parte resistente ha assunto la veste di contraente e beneficiaria della relativa polizza. L'intermediario ha poi affermato di essersi uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie Istruzioni della Banca d'Italia), richiamato la normativa di riferimento e alcune pronunce del giudice ordinario a supporto della non rimborsabilità dei costi up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e che l'ABF ritenga congrui i rimborsi già effettuati al ricorrente.

Nelle repliche, la parte ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 1951/2023, ha rinviato a quanto già riferito e richiesto in sede di ricorso.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha confermato integralmente quanto già riferito e richiesto in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea”*.

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto da cui risulta la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in "Commissioni di attivazione", "Commissioni di gestione", "Spese di istruttoria" e "Provvigioni all'intermediario del credito". E' stato altresì il conteggio estintivo da cui risulta un abbuono a titolo di interessi corrispettivi non maturati e un rimborso di € 77,50 a titolo di "rimborso commissioni di gestione". Si precisa che il conteggio estintivo, prodotto da entrambe le parti, non indica il numero di rate scadute, ma l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha riportato che il finanziamento è stato dapprima estinto parzialmente a mezzo del TFR, per poi essere estinto in via definitiva, in corrispondenza della rata n. 27. In effetti, considerando la decorrenza del finanziamento e la data di estinzione anticipata, le rate pagate risultano essere 27. Sul punto parte ricorrente nulla ha eccepito nelle repliche.

Dal contratto si evince l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimità passiva sollevata da parte resistente con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario distributore, si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutiva sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex. multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Occorre a questo punto definire la natura upfront o recurring delle commissioni oggetto di controversia, applicando la norma in precedenza descritta che stabilisce la rimborsabilità di tutte le voci di costo legate al finanziamento. Sulla base della descrizione fornita nel contratto e tenuti in considerazione gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, le commissioni di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito sono classificate up front, mentre le commissioni di gestione recurring, come da contratto (Collegio di Torino decisioni n. 7421/2023, n. 8791/2023, n. 563/2024; Collegio di Roma, decisione n. 718/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024; Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024; Collegio di Milano, decisione n. 6372/2022; Collegio di Napoli, decisioni nn. 12782/23 e 10/24).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	5,99%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	58,80%

rate pagate	27	rate residue	81	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (incluse spese istruttoria)				1.408,32	Upfront	58,80%	828,16		828,16
Commissioni di gestione				270,00	Recurring	75,00%	202,50	77,50	125,00
Provvigioni per l'intermediario del credito				1.866,02	Upfront	58,80%	1.097,31		1.097,31
Totale				3.544,34					2.050,47

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 2.050,47) è superiore a quello richiesto da parte ricorrente (€ 1.333,67) che non ha esplicitato la modalità di calcolo adottata. Tuttavia, poiché nella formulazione della domanda parte ricorrente ha richiesto il rimborso degli oneri non maturati *"quantificabili in €1.333,67, o nella diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata"*, deve essere riconosciuto l'importo di € 2.050,47.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dall'estinzione del finanziamento. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.050,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA